

# Comproprietà di azioni o quote con rappresentante comune dal ruolo incerto

Sulla questione si registrano posizioni contrastanti, anche in dottrina

/ Maurizio MEOLI

Gli artt. [2347](#) comma 1 e [2468](#) comma 5 c.c. dispongono che i diritti dei comproprietari di azioni o quote devono essere esercitati da un **rappresentante comune** nominato secondo le modalità previste dagli [artt. 1105](#) e [1106](#) c.c.

Ne deriva, tra l'altro, che: il rappresentante comune deve essere nominato dai comproprietari a maggioranza (secondo il valore delle quote); in caso di impossibilità di decisione, ciascun comproprietario può ricorrere all'Autorità giudiziaria, affinché provveda alla nomina del rappresentante comune in Camera di consiglio; può essere eletto rappresentante comune uno dei comproprietari o un terzo.

La Corte di Cassazione, nella sentenza 18 luglio 2007 n. [15962](#), ragionando con riguardo all'art. 2347 comma 1 c.c., ha sottolineato come – essendo l'articolo in parola norma speciale rispetto agli [artt. 2377](#) e [2379](#) c.c. (in tema di deliberazioni invalide) e mancando in essa qualsiasi distinzione tra l'esercizio dei diritti sostanziali e processuali – competano esclusivamente al rappresentante comune, oltre al diritto di intervento e di voto in assemblea, anche il **potere di impugnare** le delibere assembleari, salvo che l'impugnazione venga proposta da tutti i comproprietari di titoli azionari (*cf.* altresì Trib. Salerno [16 febbraio 2007](#)).

Anche secondo il Tribunale di Roma, gli artt. 2468 comma 5 c.c. e 2347 comma 1 c.c. sarebbero finalizzati ad assicurare, sul piano organizzativo, tramite la nomina obbligatoria e necessaria di un rappresentante comune (che assume il ruolo di **mandatario** dei **comproprietari**), un corretto e trasparente svolgimento dei rapporti fra società e comproprietari della medesima partecipazione sociale, al fine di individuare un unico interlocutore con la società (Trib. Roma [23 febbraio 2015](#) e [18 febbraio 2015](#)). In tale contesto normativo, il legislatore si riferisce genericamente ai "diritti dei comproprietari" senza porre distinzione alcuna tra diritti (come accade, invece, per pegno, usufrutto e sequestro ex [artt. 2352](#) e [2471-bis](#) c.c.). L'esercizio di **qualsiasi diritto** (o potere) dei soci va quindi sempre veicolato attraverso il rappresentante comune.

In particolare, afferma il Tribunale di Roma, tale orientamento restrittivo deve valere per il diritto di voto e per il potere di impugnazione. Il legislatore, infatti, a differenza di altri casi, ha utilizzato un'espressione onnicomprensiva, parlando di "diritti dei comproprietari" che "devono essere esercitati da un rappresentante comune"; quindi tutti i diritti, per statuto o per legge spettanti ai comproprietari, devono obbligatoriamente essere esercitati dal nominato rappresentante comune.

In materia di **diritti processuali**, tuttavia, il Tribunale di Milano ha affermato che "l'art. 2468 comma ultimo c.c., regolando i rapporti interni tra la società e i comproprietari, intende risolvere il problema pratico della identificazione, di volta in volta, della volontà dei soci comproprietari. Ne deriva che, allorché si tratti di esercitare diritti processuali per la tutela di interessi giuridicamente rilevanti, sono i **singoli soci** che detengono la titolarità dei diritti che competono alla proprietà della quota" (Trib. Milano 30 agosto 2006).

Sempre i citati provvedimenti del Tribunale di Roma, poi, sottolineano come la legittimazione esclusiva del rappresentante comune, valendo per l'impugnazione di deliberazioni assembleari e/o per il diritto di voto, debba affermarsi anche nel caso di iniziativa del socio per la **convocazione** dell'assemblea (contra, peraltro, con riguardo alla convocazione giudiziale ex [art. 2367](#) c.c., App. Bologna [12 aprile 1999](#)).

E contrasti si registrano anche sul potere di controllo riconosciuto ai soci non amministratori di srl dall'[art. 2476](#) comma 2 c.c. Infatti, se le citate decisioni del Tribunale di Roma ritengono che anche in tal caso l'esercizio del potere dovrebbe essere veicolato attraverso il rappresentante comune, che costituisce l'unico legittimo interlocutore della comunione con la società e l'organo amministrativo, per il Tribunale di Milano il diritto di controllo del socio non amministratore di srl è prettamente individuale e, come tale, innanzitutto esercitabile in via potestativa senza dimostrare un'utilità rispetto a uno specifico interesse (Trib. Milano [26 settembre 2016](#), [6 dicembre 2016](#) e [19 gennaio 2017](#)); senza la relativa esplicitazione, infatti, il socio non sarebbe in grado di fornire consapevoli indicazioni al rappresentante comune in merito all'esercizio dei diritti conseguenti al **potere di controllo** (quali, ad esempio, il diritto di voto o di esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori).

E tale struttura individuale del diritto è incompatibile con una legittimazione esclusiva del rappresentante comune. Se, infatti, la legittimazione esclusiva è da riconoscere per l'esercizio del diritto di voto e di impugnazione, è da tenere comunque presente il carattere non originario, ma **derivativo**, della stessa. Quindi, è da riconoscere una legittimazione concorrente dei singoli soci all'esercizio di quei diritti la cui realizzazione non presuppone una determinazione di volontà unitaria, ovvero, in primo luogo, il diritto di controllo ex art. 2476 comma 2 c.c.

Si tenga presente, infine, che analoghe posizioni contrastanti si rinvencono anche in dottrina.